

REGOLAMENTO PER LE AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI ED ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI E ARTISTICHE ALL'INTERNO DEI CENTRI E NUCLEI STORICI

(Avente finalità di favorire a mezzo di opportuni incentivi economici gli interventi di manutenzione del patrimonio immobiliare ed il reinsediamento nei centri e nuclei storici di Sassello di attività artigianali, commerciali e artistiche).

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è applicabile unicamente agli interventi di manutenzione degli immobili ed alle attività economiche commerciali ed artigianali, nonché alla attività di natura artistica, già insediate o da insediare, poste all'interno degli ambiti di conservazione previsti e perimetrati nel PRG del Comune di Sassello approvato con delibera C.C. in data 17/12/2005 meglio individuati con le seguenti sigle (C3, C7, C8- con esclusione dell'area di p.za Rolla, demandando alla Giunta Comunale la puntuale delimitazione della porzione interessata - C9, C13, C22).

ART. 2

SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le agevolazioni di natura economica e fiscale a favore degli **interventi** e delle **attività** di cui all'art. 1, al fine di restituire decoro, vivibilità e qualificazione ambientale ai centri e nuclei storici del Comune di Sassello, anche attraverso un processo di rivitalizzazione al quale, direttamente e indirettamente contribuisce il rilancio delle attività di tipo artigianale, commerciale e artistico.

ART. 3

AGEVOLAZIONE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

1. Nel caso in cui vengano effettuati su immobili siti all'interno dei centri e nuclei storici come perimetrali negli ambiti di Conservazione di cui all'articolo 1, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, a condizione che in detti interventi rientrino le facciate o le pareti esterne degli immobili e detti interventi abbiano quale oggetto e finalità anche quella di riportare alle condizioni originali le facciate o le pareti suddette nel rispetto delle tradizioni locali e delle norme e dei criteri disciplinati dalle norme di attuazione del PRG -integrate in sede di approvazione del "Progetto colore" (delibera del Consiglio Comunale n.34 del 14/07/2006)-, ai proprietari degli immobili potranno saranno i seguenti benefici:

- a) un contributo per anni cinque consecutivi pari al 100% dell'imposta I.C.I. versata per tale periodo;
- b) un contributo corrispondente al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico qualora dovuta per l'esecuzione dei lavori di manutenzione suddetti, fino ad un importo massimo di € 500,00.

ART. 4

AGEVOLAZIONI PER LE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI E ARTISTICHE GIA' INSEDIATE

1. Qualora i proprietari degli immobili eseguano gli interventi di manutenzione di cui al precedente art. 3, ed in detti immobili siano insediati esercizi per attività di tipo economico commerciale o artigianale o attività di natura artistica (esclusi i locali costituenti semplici magazzini senza esposizione al pubblico), ai titolari delle attività suddette potrà essere erogato per anni cinque consecutivi o, per un numero di anni corrispondente alla insediamento effettivo dell'attività all'interno del centro o nucleo storico, se inferiore ad anni cinque, un contributo

commisurato al 100% della somma della T.A.R.S.U. , della T.O.S.A.P. e dell'Imposta di Pubblicità versate per tale periodo.

2. Il suddetto contributo è da intendersi aggiuntivo ai benefici previsti dal precedente art. 3.

ART. 5

AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' IMPRENDITORIALI O ARTISTICHE DA INSEDIARE

1. Per le nuove attività di tipo economico commerciale o artigianale o per le attività di natura artistica, che si andranno ad insediare nei centri o nuclei storici di cui all'articolo 1 successivamente alla data di esecutività della delibera di approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale, potranno essere erogati, per anni cinque consecutivi, o, per un numero di anni corrispondente alla insediamento effettivo dell'attività all'interno del centro o nucleo storico, se inferiore ad anni cinque, i seguenti contributi:

- a) Ai proprietari degli immobili, un contributo commisurato al 50 % dell'imposta ICI versata annualmente per il periodo di anni 5;
- b) Agli utilizzatori (proprietari o conduttori o comodatari) dei locali stessi un contributo commisurato al 100% della somma della T.A.R.S.U. , della T.O.S.A.P. e dell'Imposta di Pubblicità versate annualmente per il periodo di anni 5.

ART. 6

MODALITA' DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

1. La corresponsione dei contributi di cui al presente regolamento avverrà a seguito di presentazione di domanda su moduli predisposti dal Comune di Sassello da depositare al protocollo del Comune di Sassello prima dell'esecuzione dei lavori di manutenzione (ipotesi di cui agli articoli 3 e 4) e prima dell'apertura della nuova attività commerciale, artigianale, artistica (ipotesi di cui all'articolo 5) ed indirizzate all'Ufficio Tributi del Comune di Sassello.

2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi di concerto con il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale si riserva l'indicazione di prescrizioni ed indicazioni tecniche, volte al rispetto della normativa richiamata all'articolo 3 e comunque di ogni altra finalizzata a preservare i caratteri storici ed artistici dei centri e nuclei storici, a cui subordinare l'erogazione del contributo.

3. Unitariamente o Successivamente alla presentazione della domanda dovranno essere presentati e depositati presso l'Ufficio Tributi del Comune di Sassello gli originali delle ricevute di versamento delle imposte cui corrisponde il contributo richiesto e la documentazione probatoria attestante l'effettiva effettuazione dei lavori di manutenzione o dell'insediamento dell'attività all'interno dei centri storici.

4. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi di concerto con il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale si riserva l'effettuazione di sopralluoghi per verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti della domanda ed il rispetto del presente regolamento.

5. Il responsabile dell'ufficio competente individuato nell'Ufficio Tributi del Comune di Sassello, effettuati i necessari accertamenti provvederà entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, ad erogare al beneficiario il contributo relativo all'anno di riferimento e così per i quattro anni successivi (o per periodo inferiore nei casi previsti dagli artt. 4 co. 1 e 5 co. 1 del presente regolamento).

ART. 7

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.